



DELIBERA N.	157
SEDUTA N.	49
DATA	10/12/2021

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI CANDIDATI A COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE**

Il 10 dicembre 2021 si è riunito in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente		X
Andrea Biancani	- Vicepresidente	X	
Luca Serfilippi	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



Oggetto: AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI CANDIDATI A COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio contenuto nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;

VISTI l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche), nonché l'articolo 15, comma 1, lettera h), del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari, che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di aggiornare l'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche secondo quanto indicato nell'allegato A alla presente deliberazione, con la cancellazione dei soggetti individuati nell'allegato B alla medesima deliberazione;
- di non ammettere all'iscrizione nell'Elenco i soggetti individuati nell'allegato C alla presente deliberazione;
- di demandare al Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, compresa la pubblicazione dell'Elenco sull'apposita sezione del sito web istituzionale del Consiglio - Assemblea legislativa regionale;
- di stabilire che gli allegati A, B e C alla presente deliberazione costituiscono parte integrante della stessa.

Il Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche) ha disciplinato il Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche, di seguito indicato come "Collegio". L'articolo 3 della medesima legge regionale, in particolare, ha istituito l'Elenco dei candidati a componenti del Collegio, di seguito indicato come "Elenco", che è aggiornato con cadenza almeno triennale, è pubblicato sul sito web dell'Assemblea legislativa. Ha stabilito, poi, che possono essere iscritti, su domanda, coloro che sono iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) qualificazione professionale almeno quinquennale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria dello Stato, di enti pubblici nazionali, delle Regioni, di enti territoriali o altri enti pubblici di rilevanti dimensioni, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti;
- b) specifica competenza in merito all'ordinamento contabile delle Regioni ed in particolare in merito alle norme e alle tecniche di redazione dei bilanci armonizzati di cui al d.lgs. 118/2011, acquisita attraverso esperienze significative in materia presso Regioni, enti dei servizi sanitari regionali, Stato, organismi deputati all'elaborazione ed applicazione dei relativi principi contabili o altri enti pubblici di rilievo almeno regionale;
- c) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile o relativi al rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza.

La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione 8 febbraio 2012, n. 3, ha approvato i criteri precisato, tra l'altro, che è necessaria una qualificata esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari.

L'Ufficio di Presidenza, con deliberazione 21 settembre 2021, n. 125, ha approvato i criteri per l'iscrizione e la tenuta dell'Elenco, nonché per l'estrazione a sorte dei tre componenti del Collegio.

Con specifico riferimento all'iscrizione, ha stabilito che ad ogni soggetto da iscrivere è assegnato un numero, che è mantenuto fino alla cancellazione; che il numero di iscrizione è assegnato in base all'ordine alfabetico del cognome; nel caso di cognome identico, in base all'ordine alfabetico del nome e, nel caso di cognome e nome identici, in base all'età, partendo dal più anziano; che in sede di aggiornamento dell'Elenco, ad ogni soggetto da iscrivere sono assegnati prima i numeri relativi ai soggetti cancellati in tale sede dall'Elenco e, successivamente, i numeri dopo l'ultimo assegnato nel precedente aggiornamento; che, se il numero delle persone da iscrivere è inferiore ai numeri da riassegnare, gli ulteriori numeri sono riassegnati nel successivo aggiornamento.

Rispetto al contenuto e alla pubblicità dell'Elenco, ha disposto che l'Elenco contiene, per ciascun soggetto iscritto, oltre al numero e data di iscrizione nell'Elenco, al cognome e nome, al luogo e data di nascita, al luogo di residenza, all'indirizzo email e di posta elettronica certificata, al numero di telefono, al numero e data di iscrizione nel Registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), al numero e data di iscrizione in un albo professionale e al numero del protocollo del documento dal quale risultano i crediti formativi acquisiti:

- a) l'esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, nello svolgimento degli incarichi, di pari durata e presso i medesimi enti, di responsabile dei servizi economici e finanziari;
- b) la competenza in merito all'ordinamento contabile delle Regioni ed in particolare in merito alle norme e alle tecniche di redazione dei bilanci armonizzati di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei



DELIBERA N. 157

SEDUTA N. 49

DATA 10/12/2021

pag.
4

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), acquisita attraverso esperienze significative in materia presso Regioni, enti dei servizi sanitari regionali, Stato, organismi deputati all'elaborazione ed applicazione dei relativi principi contabili o altri enti pubblici di rilievo almeno regionale.

Riguardo ai requisiti per l'iscrizione e per il mantenimento della stessa, ha disposto che possono essere iscritti, su domanda, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1) iscrizione nel Registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

2) anzianità d'iscrizione non inferiore a dieci anni nel Registro dei revisori legali indicato al numero 1, cumulabile con quella acquisita nel Registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), ovvero nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34);

3) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento degli incarichi, di pari durata e presso i predetti enti, di responsabile dei servizi economici e finanziari;

4) specifica competenza in merito all'ordinamento contabile delle Regioni ed in particolare in merito alle norme e alle tecniche di redazione dei bilanci armonizzati di cui al decreto legislativo n. 118/2011, acquisita attraverso esperienze significative in materia presso Regioni, enti dei servizi sanitari regionali, Stato, organismi deputati all'elaborazione ed applicazione dei relativi principi contabili o altri enti pubblici di rilievo almeno regionale;

5) acquisizione, nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco, di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo;

6) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del Codice civile o relativi al rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza ovvero non essere interdetto, inabilitato, fallito, o condannato in via definitiva ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché non essere sottoposto ad una sanzione per violazione dei doveri previsti dall'albo professionale di appartenenza.

Ha stabilito, inoltre che, per il mantenimento dell'iscrizione, i soggetti interessati devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti, a pena di cancellazione:

1) iscrizione nel Registro dei revisori legali;

2) acquisizione, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di mantenimento dell'iscrizione, di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo;

3) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del Codice civile o relativi al rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza ovvero non essere interdetto, inabilitato, fallito, o condannato in via definitiva ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché non essere sottoposto ad una sanzione per violazione dei doveri previsti dall'albo professionale di appartenenza.

Ha previsto altresì che, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e il mantenimento della stessa, si considera esclusivamente quanto dichiarato nella domanda.

Con riferimento alle modalità e termini di presentazione delle domande, ha stabilito che i soggetti interessati presentano la domanda di iscrizione nell'Elenco o la domanda di mantenimento dell'iscrizione entro il termine indicato dal relativo avviso; che le domande devono essere redatte secondo i modelli contenuti rispettivamente negli allegati 1 e 2 dei Criteri. Ha affidato, poi, alla competente struttura del Consiglio-



DELIBERA N. 157

SEDUTA N. 49

DATA 10/12/2021

pag.
5

Assemblea legislativa regionale l'adozione dell'avviso di aggiornamento dell'Elenco, che deve essere pubblicato sul sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Ha disposto inoltre che l'Ufficio di Presidenza, in sede di aggiornamento dell'Elenco, iscrive le persone in possesso dei requisiti e cancella quelle che, all'esito della verifica effettuata, non risultano in possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione o che non hanno trasmesso le dichiarazioni richieste.

Ha demandato, poi, la valutazione del possesso dei requisiti alla Commissione tecnica istituita con deliberazione 17 ottobre 2019, n. 846.

In attuazione di tali disposizioni, il dirigente del Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari, con decreto 29 settembre 2021, n. 6/SSAC, ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione, entro lunedì 18 ottobre 2021, delle domande. L'avviso è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio a decorrere dal 29 settembre 2021 e nel Bollettino ufficiale della Regione n. 76 del 30 settembre 2021.

Entro il termine stabilito nell'avviso 34 soggetti hanno presentato la domanda di iscrizione nell'Elenco e 31 soggetti già iscritti hanno presentato la domanda di mantenimento dell'iscrizione.

Le domande corredate della relativa documentazione sono state messe a disposizione della Commissione tecnica.

Dopo la scadenza del termine stabilito nell'avviso, uno dei soggetti che avevano già presentato domanda ha trasmesso, mediante PEC acquisita con protocollo n. 6470 del 26 ottobre 2021, al fine di indicare il possesso del requisito dei dieci crediti formativi, l'elenco dei corsi seguiti nel 2020, comunicando di non averlo riportato nella domanda inviata entro il termine "per mero errore materiale dovuto ad un presumibile errore software".

Non può essere configurato in tale caso il soccorso istruttorio. Per consolidata giurisprudenza, infatti, lo stesso soccorso istruttorio non è consentito nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati. Il principio del soccorso istruttorio, inoltre, è soggetto a rigorosi limiti per evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura.

La Commissione tecnica ha regolarmente svolto il proprio compito riunendosi il 28 ottobre 2021, il 4 e il 9 novembre 2021.

Le conclusioni della Commissione tecnica risultano corrette e vanno, pertanto, condivise.

Può procedersi, quindi, all'aggiornamento dell'elenco secondo quanto indicato nell'allegato A, con la cancellazione dei due soggetti indicati nell'allegato B, e conseguente riassegnazione dei numeri di iscrizione 4 e 33. Non possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti indicati nell'allegato C, in quanto non in possesso dei requisiti indicati nel medesimo allegato C.

L'adozione degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione può essere demandata al Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari.

Il responsabile del procedimento
Elisa Moroni



DELIBERA N. 157

SEDUTA N. 49

DATA 10/12/2021

pag.
6

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO
COMMISSIONI ASSEMBLEARI**

Il sottoscritto propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente "Aggiornamento dell'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche", in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165), dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Il dirigente del Servizio
Elisa Moroni

La presente deliberazione si compone di 17 pagine, di cui n. 11 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

5	9/11/2016	Mangano Giuseppe
6	9/11/2016	Marcone Francesco
7	9/11/2016	Salani Paolo
8	23/12/2019	Barbaresi Serenella
9	23/12/2019	Bizzarri Antonio
10	23/12/2019	Boraschi Pietro
11	23/12/2019	Carnevale Giovanni

ELENCO DEI CANDIDATI A COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE

12	23/12/2019	Curcio Edoardo
13	23/12/2019	Dall'Olio Elis
14	23/12/2019	De Chirico Michele
15	23/12/2019	Dini Piergiorgio
16	23/12/2019	Galasso Vincenzo



17	23/12/2019	Leone Micheline
18	23/12/2019	Marotta Nicola
19	23/12/2019	Mazzoni Guido
20	23/12/2019	Michelone Fabio
21	23/12/2019	Montesi Libero
22	23/12/2019	Nestore Giuseppe Marco
23	23/12/2019	Nicita Rocco

24	23/12/2019	Padoan Attilio
25	23/12/2019	Paoloni Simone
26	23/12/2019	Perrini Luigi
27	23/12/2019	Piccarreta Saverio
28	23/12/2019	Ricciardiello Marco
29	23/12/2019	Sandroni Stefano

30	23/12/2019	Severini Enrico
31	23/12/2019	Toller Tania
32	23/12/2019	Venturini Elisa
33	10/12/2021	Cittadino Calogero



34	10/12/2021	De Michelis Marcello
35	10/12/2021	Di Maria Vito
36	10/12/2021	Ferri Maurizio
37	10/12/2021	Galvani Marcella
38	10/12/2021	Mangiapane Filippo

39	10/12/2021	Mazzulla Luigi
40	10/12/2021	Monforte Vincenzo
41	10/12/2021	Raccosta Carlo
42	10/12/2021	Rampini Carlo
43	10/12/2021	Rancati Costantino
44	10/12/2021	Rendina Cristina Caterina
45	10/12/2021	Romanazzi Salvatore

ELENCO DEI CANDIDATI A COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE

46	10/12/2021	Rutigliano Vincenzo
47	10/12/2021	Treglia Giorgio
48	10/12/2021	Valvano Luisa
49	10/12/2021	Zeppa Grazia

Soggetti cancellati dall'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche

Cognome e nome	Causa della cancellazione
[Redacted content]	

